



# Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari (RS 817.022);

del 8.12.2023

## I. Situazione iniziale

Tutti i nuovi tipi di derrate alimentari elencati nell'allegato e tutti i nuovi tipi di derrate alimentari autorizzati sulla base del regolamento (UE) 2015/2283<sup>1</sup> sono consentiti in Svizzera senza autorizzazione. L'allegato è ora ampliato per includere i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali approvati di recente dall'USAV per mezzo di una decisione di portata generale e viene inoltre adeguato al diritto dell'UE.

## II. Commento alle singole disposizioni

### Allegato

I nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali *Lilium davidii* L. (tubero), *Chenopodium pallidicaule* Aellen (cañahua, cañihua, quinoa silvestre) (grani) e i semi tostati di *Dipteryx alata* Vogel («noce di Baru») approvati dall'USAV con decisione di portata generale tra il 2019 e il 2021 sono stati inseriti ora nell'allegato. Il nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale *Coffea arabica* L. autorizzato dall'USAV nel 2020 (bucce e polpa essiccata per l'impiego quale infuso [Cascara]) non è stato invece inserito. Il motivo è che dopo l'autorizzazione svizzera, anche l'UE ha autorizzato questo nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale. L'autorizzazione dell'UE riguarda non solo l'infuso di *Coffea arabica* L. e non solo la specie *Coffea*, come nel caso dell'autorizzazione svizzera, ma anche la sua polpa ed entrambi i prodotti (infuso e polpa). Inoltre, copre anche la specie *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner. Poiché questa autorizzazione UE di più ampia portata è ammessa anche per la Svizzera ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 e dell'allegato dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari, si rinuncia all'inclusione dell'autorizzazione della Cascara in Svizzera.

Per i nuovi tipi di derrate alimentari autorizzati in Svizzera, la denominazione specifica sarà costituita dalla denominazione comune, se esiste, seguita dalla denominazione scientifica tra parentesi. Viene indicato ora il modo di scrivere la denominazione specifica.

Se i nuovi tipi di derrate alimentari sono venduti sfusi in Svizzera, si applica l'articolo 39 capoverso 1 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02). In virtù dell'articolo 39 capoverso 3 ODerr, sono tuttavia fatti salvi i requisiti specifici indicati nell'allegato alla presente ordinanza. Ad esempio, i semi tostati di *Dipteryx alata* Vogel (noce di Baru) venduti sfusi devono sempre recare l'indicazione scritta che le persone già allergiche alle leguminose possono sviluppare reazioni incrociate.

Le disposizioni per i semi di chia e gli insetti rimangono invariate. Nell'UE sono autorizzati anche i semi di chia e le specie di insetti elencate, ma i semi di chia solo per alcune categorie di alimenti. Le specie di insetti autorizzate nell'UE possono essere immesse sul mercato solo dal richiedente per un periodo di cinque anni a causa della tutela degli studi scientifici di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.



Per quanto riguarda il rapporto tra l'autorizzazione svizzera e l'autorizzazione nell'UE, i nuovi tipi di derrate alimentari elencati nell'allegato dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari possono essere immessi sul mercato svizzero se vengono rispettate tutte le disposizioni della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari. Se la stessa derrata alimentare è stata autorizzata anche nell'UE e lì è soggetta a tutela ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283, chi desidera importarla in Svizzera e immetterla sul mercato deve rispettare i requisiti previsti dalla rispettiva decisione di esecuzione dell'UE. Fra questi rientrano anche le disposizioni sulla protezione dei dati citate.

Inoltre, diverse disposizioni da rispettare per i nuovi tipi di derrate alimentari autorizzati in Svizzera vengono allineate con quelle che si applicano nell'UE per queste derrate alimentari dopo l'avvenuta autorizzazione. Questo perché nell'UE tutte le autorizzazioni per i nuovi tipi di derrate alimentari (nuove e vecchie) sono in principio generiche ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Ciò significa che qualsiasi imprenditore del settore alimentare può immettere un Novel Food autorizzato sul mercato dell'Unione europea, a condizione che le condizioni d'uso autorizzate, i requisiti di caratterizzazione e le specifiche siano rispettati.

### **III. Ripercussioni**

#### **1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni**

Nessuna.

#### **2. Ripercussioni per l'economia**

Nessuna.

### **IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera**

La presente modifica è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.